



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Monza - 2^a Sezione civile - dott. Nicola GRECO ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa **N. 4060/2019 R.G.**

promossa da

- parte appellante -

contro

ibriella GOSATTI

- parti appellate -

OGGETTO: appello.

I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati a PCT del seguente tenore.

Per la parte appellante:

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in funzione di giudice dell'appello, *contrariis reiectis*, in riforma della sentenza n. 1506/2018 del Giudice di Pace di Monza, Dott.ssa Debora Ravenna, pronunciata in data 17 novembre 2018 e depositata in cancelleria in data 19 novembre 2018 a conclusione del giudizio contraddistinto da RG n. 6476/2017, così provvedere:

In via principale e nel merito, in accoglimento delle conclusioni già formulate in primo grado e che qui si intendono integralmente riproposte, riformare *in toto* la gravata sentenza e, per l'effetto:

- rigettare tutte le domande proposte dagli attori;
 - condannare gli attori alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio;
- condannare gli attori al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. che vorrà essere liquidato in via equitativa.

Per le parti appellate:

Voglia l'adito Tribunale Ill.mo – ogni diversa istanza disattesa – così giudicare:

- in via preliminare, rigettarsi la istanza di sospensione della provvisoria esecuzione alla impugnata sentenza di primo grado formulata dall'appellante a sensi art. 283 e 351 cpc;





Giova premette che difese, eccezioni ed argomentazioni di parte saranno esaminate nei limiti strettamente necessari nell'economia della presente motivazione.

Come sopra esposto, *in primis*, la difesa appellante ha lamentato la violazione da parte del Giudice di prime cure del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c..

Il motivo di appello non merita di essere accolto.

Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, i signori hanno esposto che la collocazione sul ballatoio comune di uno stendino – ivi posizionato dalla convenuta (odierna appellante) – rendeva difficoltoso il transito verso la propria unità immobiliare (posta oltre quella della controparte) e ciò perché – stante le dimensioni dello stendino e l'arco temporale di posizionamento di esso – residuava uno spazio esiguo per il passaggio delle persone.

Da ciò, sempre in base alla prospettazione dei signori, si deduce che il ballatoio porzione comune ai sensi e per gli effetti dell'art. 1102 c.c., la violazione dell'art. 1102 c.c., nonché dell'art. 14 del regolamento condominiale (il quale consente sì di posizionare sul ballatoio "stendini", ma ferma la necessità che essi "non impediscano il normale passaggio dei condomini residenti" ed impregiudicato il "divieto di lasciare fuori dalla propria porta oggetti ed altro che impediscano il normale passaggio, camminamento dei condomini tutti").

Queste – per quanto qui di interesse – le conclusioni rassegnate con lo scritto introduttivo del giudizio di 1^{mo} grado:

<< Voglia l'adito Giudice di Pace Ill.mo, ogni diversa istanza disattesa, e previo accertamento che lo stendino posto dalla convenuta sul ballatoio condominiale rappresenta una violazione all'art. 1102 C.C. e al Regolamento Condominiale art. 14 punti 3 e 14 del Condominio di via ... esse in quanto impedisce il normale passaggio degli attori, così

- inibirsi alla convenuta il posizionamento di qualsivoglia stendino nel ballatoio condominiale (piano rialzato) percorso necessariamente dal sig. ... accedere al loro appartamento attiguo; ... >>.

Nella sentenza impugnata – in motivazione e per ciò che è ora di interesse – si legge:

<< L'escussione del testimone, l'esame delle fotografie (docc. nn. 2 e 3 attori) e, in parte, le dichiarazioni della convenuta, hanno consentito di accertare che la sig. ... espone con continuità un grande stendino avanti la propria abitazione limitando il passaggio degli attori alla propria abitazione

Atteso che il regolamento condominiale, all'art. 14 punto 3 (doc. n. 4), consente di "mettere sui ballatoi in prossimità della propria abitazione stendini, piccole sedie, panche esterne purché queste siano nella norma (normali dimensioni) e non impediscano il passaggio dei condomini residenti" non si ritiene possibile vietare in assoluto l'uso di stendini. Tale uso, però, va regolato ed il modo migliore risulta coincidere con quanto saggiamente disposto dall'assemblea condominiale del 13/6/2018: "Se proprio non si può fare a meno di stendini (come definito al punto 3 art. 14 del regolamento di condominio) questi devono essere di dimensioni minime, per permettere il passaggio di condomini che devono andare nelle loro abitazioni e devono essere tassativamente posti solo ed esclusivamente di fronte la propria abitazione e per il

tempo indispensabile all'asciugatura dei panni. Completata l'asciugatura dovranno nell'immediato essere tolti questo per dare agio, liberare il passaggio del pianerottolo comune"

....

Tutto ciò premesso accoglie le domande degli attori e provvede come da dispositivo.

...

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Monza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, nella causa promossa come in epigrafe, così provvede:

- 1) Accerta che il collocamento di un ampio stendino posto dalla convenuta sul ballatoio comune rappresenta una violazione dell'art. 1102 c.c. in quanto impedisce il normale transito degli attori verso il proprio appartamento che è posto dopo quello della convenuta;
- 2) inibisce alla signora l'utilizzo di uno stendino che superi le seguenti misure: 52 cm di profondità e 80 di larghezza, inoltre lo stendino dovrà essere tassativamente posto solo ed esclusivamente in aderenza all'abitazione indispensabile all'asciugatura dei panni. Completare tolto per liberare il passaggio del pianerottolo; ... >>.

Quindi, i signor lamentato la violazione dell'art. 1102 c.c. e del regolamento condominiale con riferimento al posizionamento dello stendino sul ballatoio comune ed ortato il posizionamento ed i termini di esso da parte della sig.ra da un lato, che la condotta di quest'ultima non potesse dirsi conforme ai redetti parametri normativi (di fonte legale e negoziale), ma, d'altro lato, che la pretesa azionata dagli attori (diretta ad inibire il posizionamento di qualsiasi stendino sulla porzione immobiliare comune fosse anch'essa non in sintonia con le regole fissate dalla legge e dal regolamento condominiale da ciò in sostanza, l'accoglimento parziale della domanda azionata dai sig specificazione delle modalità di esposizione del manufatto sul ballatoio non può permettere di soddisfare le condizioni poste dall'art. 1102 c.c. e dall'art. 14 del regolamento condominiale per l'uso particolare del bene comune.

Alla luce delle ricostruzioni della vicenda (fattuale e processuale) sopra esposta, non è qui riscontrabile alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c., visto che – come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità – “il giudice di merito incorre nel vizio di extrapetizione quando attribuisce alla parte un bene non richiesto perché non compreso neppure implicitamente o virtualmente nelle deduzioni o allegazioni” (cfr. Cass., Sez. 1, Sent. n. 12014 del 7.5.2019), avendo riguardo – nell'individuazione dell'oggetto della domanda – al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile non solo dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante e dal provvedimento sollecitato in concreto (cfr. Cass., Sez. 1, Sent. n. 961 del 28.1.2000).

Le considerazioni che precedono conducono altresì a ritenere che la pronuncia del Giudice di prima cure sia stata resa “secondo diritto” e non “secondo equità”, con conseguente reiezione anche del motivo di appello con cui si è lamentata la violazione degli artt. 113, 2° c. e 114 c.p.c..

Proseguendo ad analizzare i motivi di appello (cfr. pagg. 5 e ss. dello scritto introduttivo del presente grado), si osserva che:

- il posizionamento dello stendino sul ballatoio comune è stato confermato dal teste escusso,





nonché – ed è dato dirimente – dalla stessa
interrogatorio formale (cfr. verba
che le circostanze dedotte dai sig.
sul piano istruttorio;

de di

ché non è possibile dire
abbiano avuto congruo riscontro

- il significato proposto dalla difesa appellante per il concetto di “impedimento al normale passaggio” (vale a dire, renderlo “non già meno agevole, ma *sic et simpliciter* impossibile”: cfr. pag. 9 dello scritto introduttivo del 2^{do} grado) non merita di essere condiviso, dal momento che non vi sarebbe stata alcuna esigenza di specificare nel regolamento che un condomino non può impedire ad un altro condomino di raggiungere nel modo più assoluto la porta di ingresso della propria abitazione, cosicché – considerato pure il principio ermeneutico previsto dall’art. 1367 c.c. – l’interpretazione corretta è proprio nel senso opposto a quanto sostenuto da parte appellante, cioè che è fatto divieto al condomino di collocare sul ballatoio comune oggetti (anche stendini) che – per dimensioni e/o posizionamento e/o durata dell’esposizione di essi – costituiscano impedimento all’agevole e comodo passaggio della

- quanto al fatto che lo stendino posizionato dalla sig.ra
abbia reso difficoltoso il passaggio sul ballatoio (con
porta di ingresso dell'alloggio dei sig.
dichiarazioni rese in sede di interrogatorio
nel giudizio di 1^{mo} grado) riferito che il transito risulta impedito nel caso di buste della spesa, dato da cui emerge la violazione sia del principio fissato dall’art. 1102, comma 1, c.c. (sotto il profilo dell’alterazione della destinazione d’uso del bene comune e di permettere agli altri comproprietari di farne uso in senso conforme alla funzione naturalmente assegnata ad esso), sia dall’art. 14 del regolamento condominiale (in relazione al concetto di “impedimento al normale passaggio”); valutazione questa che muove dalla considerazione che avere con sé, nel momento in cui si fa ritorno a casa, delle buste della spesa è evenienza del tutto ordinaria ed assai frequente, cosicché l’ostacolo frapposto rientra nel concetto di “impedimento al normale passaggio”.

Il Giudice di prime cure ha accolto la domanda dei sig.
riferimento all’utilizzo del pallone in casa (da parte del figlio della convenuta), ed all’attivazione degli elettrodomestici nell’arco temporale tra le ore 22:00 e le ore 08:00.

Il profilo della sentenza impugnata l’appello proposto da
lato e va accolto.

Infine, all’integrazione delle condotte *de quibus* gravante in capo
ai signo ato, il teste escusso nulla è stato in grado di riferire circa
dette co enuta, in sede di interpellato, ne ha negato la commissione
e, in sede di interrogatorio libero, pur a fronte di una certa ambiguità delle dichiarazioni rese (l’impegno a non far avvenire qualcosa nel futuro si presta ad essere interpretato nel senso che, pure se occasionalmente, l’azione sia stata posta in essere in momento antecedente alla assunzione dell’impegno), non ha confermato le allegazioni attoree sui punti qui in esame (cfr. verbale dell’udienza del 7.3.2018).

Né la prosecuzione dell’istruttoria con ammissione dell’ispezione giudiziale dei luoghi e/o la
CTU avrebbe permesso di raggiungere la prova: infatti, a t
acquisire il dato della percepibilità nell’appartamento dei sig.
umori

Infatti, con la sentenza, pur non essendo del carattere invero bagatellare della controversia, la questione della collocazione sul ballatoio – e, conseguentemente, della conseguente, e, in ogni caso, cosicché vi è prevalente soccombenza della sig.ra – non può essere considerata giustificare i termini della disciplina delle spese di lite in senso conforme alla decisione sul punto emessa dal Giudice di Pace; dall'altro lato – fermo ciò che si è sopra esposto con riferimento ai profili in relazione ai quali l'appello è stato accolto – merita tuttavia di essere evidenziato che, in ogni caso, non può essere negato che, in quanto a quanto da questa riferito), pur destinatario di una pronuncia inibitoria (anche se, in tesi, emessa in assenza di prova d'integrazione delle condotte inibite) abbia negato di aver mai tenuto le condotte *de quibus*, avendo del pari fatto presente di non avere alcuna intenzione di tenerle neppure in futuro.

Circa il regolamento proposto dalla sig.ra [redacted] in data 11/05/2023, il Tribunale, nel suo grado di giudizio, pur l'impugnazione essendo stata parzialmente accolta, stante quanto sopra evidenziato, si ammette l'atteggiamento di carattere bagatellare della questione posta all'attenzione del Tribunale, sia al fatto che i motivi di appello rivelatisi fondati attengono a profili di dubbia consistenza pratica avendo riguardo alla posizione della parte appellante (con valutazione effettuata in base a ciò che è stato riferito proprio da quest'ultima), ad avviso del giudicante, si possono ritenere integrati i presupposti ex art. 92, comma 2, c.p.c. (anche alla luce della sentenza Corte Costituzionale n. 77/2018) alla volta della dichiarazione d'integrale compensazione tra le parti di dette spese.

Con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza del 18-20.4.2018 la parte appellante è stata ammessa – “in via anticipata e provvisoria” – al beneficio del gratuito patrocinio, cosicché – nonostante la dichiarazione di integrale compensazione delle spese di lite, la difesa della sig. _____ ha titolo alla liquidazione del compenso con oneri _____, senza alcuna manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione con riferimento ai capi della sentenza di primo grado confermati, nonché richiamato lo scarso interesse della sig. _____ al profilo pratico – ad impugnare i capi della decisione che rigettano la domanda di revoca. In ogni caso, nel caso di specie sussistono i presupposti ex art. 136, comma 2, D.p.r. n. 115/2002 per disporre la revoca dell'ammissione al beneficio *de quo* accordato in via provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza con il citato provvedimento del 18-20.4.2018; senza che, così, si debba procedere a liquidare le spese sulla base delle regole del gratuito patrocinio e mandando alla competente Funzione dei Servizi di cancelleria della Amministrazione giudiziaria per la richiesta di pagamento degli importi non versati dalla appellante per introdurre



il presente giudizio (C.U., marca da bollo, etc.) ed ora dovuti – al pari di ogni altra somma da versarsi in relazione al procedimento svoltosi ed alla decisione assunta dal Tribunale (costi di notifica, imposta di registro, etc.) – per effetto della revoca del beneficio del gratuito patrocinio.

Sentenza immediatamente esecutiva per legge.

P. Q. M.

Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti,

- in parziale riforma della sentenza n. 1506/18 del 17-19.11.2018 del Tribunale di Monza (dott.ssa Debora RAVENNA), rigetta la domanda proposta dai signori appellanti (dott.ssa Debora RAVENNA), rigetta la domanda proposta dai signori attrici in prima grado ed ordinari appellati) con riferimento alla immissione in possesso ad utilizzare il pallone (all'interno della propria abitazione) da ore 8:00 e dopo le ore 22:00;
- respinge per il resto l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata con riferimento ad ogni decisione diversa dai punti subito sopra indicati;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado d'appello;
- revoca l'ammissione della sig.ra [nome] al beneficio del gratuito patrocinio, con conseguente reiezione delle spese a carico dello Stato avanzata dalla difesa della parte appellante;
- manda alla competente Funzione dei Servizi di cancelleria dell'Amministrazione giudiziaria per la richiesta di pagamento degli importi non versati dalla parte appellante per l'introduzione del presente procedimento (C.U., marca da bollo, etc.) ed ora dovuti – al pari di ogni altra somma da versare in relazione al giudizio svoltosi ed alla decisione assunta dal Tribunale (costi di notifica, rilascio copie, imposta di registro, etc.) – per effetto della revoca del beneficio del gratuito patrocinio.

Sentenza esecutiva.

Monza, 23 novembre 2021

il Giudice
Nicola GRECO

